

## CIRCOLARE FEBBRAIO 2022

**ULTIME NOVITÀ FISCALI**

<b>Contabilità “parallela”</b> <b>Ordinanza Corte di Cassazione</b> <b>10.1.2022, n. 394</b>	La presenza di una contabilità “parallela” nella quale sono riportate cessioni di beni non presenti nella contabilità “ufficiale”, in quanto non fatturate, legittima l'accertamento analitico-induttivo.
<b>Redditometro</b>  <b>Ordinanza Corte di Cassazione</b> <b>12.1.2022, n. 692</b>	L'accertamento tramite redditometro è nullo qualora l'Ufficio non abbia tenuto conto della presenza “di redditi da risparmio” nonché dei redditi dell'intero nucleo familiare. Nel caso di specie “l'alto tenore di vita rilevato dal fisco” era giustificato tra l'altro dalla partecipazione alle spese della famiglia da parte dei figli (uno dei quali titolare di reddito da lavoro dipendente e l'altro di un'indennità di accompagnamento per grave disabilità).
<b>Finanziamenti soci</b>  <b>Ordinanza Corte di Cassazione</b> <b>17.1.2022, n. 1151</b>	È legittimo l'accertamento induttivo nei confronti della società qualora i soci abbiano effettuato finanziamenti “in modo sistematico e progressivo”, non giustificati considerata la ridotta capacità finanziaria degli stessi. Nel caso di specie l'Ufficio ha ritenuto che la disponibilità degli “ingenti” importi versati dai soci (in contanti) derivassero da ricavi “in nero”.
<b>Pertinenza immobile uso abitativo e prezzo-valore</b>  <b>Risposta interpello Agenzia Entrate</b> <b>19.1.2022, n. 33</b>	Il c.d. “prezzo-valore”, secondo il quale la base imponibile, ai fini delle imposte di registro e ipocatastali è rappresentata dal valore catastale, è applicabile anche alle relative pertinenze. Al fine della configurabilità del vincolo pertinenziale: <ul style="list-style-type: none"> <li>• la destinazione del bene accessorio (nel caso di specie, box auto) deve essere durevole, attuale ed effettiva;</li> <li>• l'utilità deve essere oggettivamente arrecata al bene principale e non al relativo proprietario.</li> </ul> La pertinenza deve essere situata “in prossimità” dell'abitazione principale (nel caso di specie, l'agevolazione è stata negata al garage pertinenziale distante 1,3 km dall'abitazione).
<b>Retribuzioni convenzionali 2022</b>  <b>Decreto Ministero lavoro e Politiche sociali</b> <b>23.12.2021</b>	È stato pubblicato sulla G.U. 18.1.2022, n. 13 il Decreto che stabilisce la misura delle retribuzioni convenzionali utilizzabili dal periodo di paga in corso all'1.1.2022 fino a quello in corso al 31.12.2022 per calcolare i contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani all'estero nonché delle imposte sui redditi da lavoro dipendente ex art. 51, comma 8-bis, TUIR.

## COMMENTI

### LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL C.D. “DECRETO SOSTEGNI-TER”

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 27.1.2022, n. 21 sono entrate in vigore, a decorrere dal 27.1.2022, le novità del DL n. 4/2022, c.d. “Decreto Sostegni-ter”, di seguito sintetizzate.

#### AIUTI ATTIVITÀ ECONOMICHE CHIUSE / VIETATE O SOSPENSE

##### **Attività chiuse al 27.1.2022**

È rifinanziato per il 2022 in misura pari a € 20 milioni lo specifico fondo per il sostegno delle attività economiche istituito dall'art. 2, DL n. 73/2021, c.d. “Decreto Sostegni-bis”, destinato al riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore delle **attività che al 27.1.2022** (data di entrata in vigore del Decreto in esame) risultavano **chiuse** in conseguenza delle misure di prevenzione di cui all'art. 6, comma 2, DL n. 221/2021, ossia **sale da ballo, discoteche e locali assimilati**.

##### **Attività vietate / sospese fino al 31.1.2022**

A favore dei soggetti esercenti attività d'impresa / lavoro autonomo con domicilio / sede legale / sede operativa in Italia, le cui **attività sono vietate / sospese dal 25.12.2021 al 31.1.2022** ai sensi dell'art. 6, comma 2, DL n. 221/2021, ossia **sale da ballo, discoteche e locali assimilati**, è prevista la **sospensione dei seguenti versamenti in scadenza nel mese di gennaio 2022** (17.1.2022, in quanto il 16.1 cadeva di domenica):

- **ritenute** alla fonte su **redditi di lavoro dipendente / assimilati** ex artt. 23 e 24, DPR n. 600/73 e trattenute relative all'addizionale regionale e comunale **operate** in qualità di sostituti d'imposta nel mese di dicembre 2021;
- liquidazione **IVA di dicembre 2021**.



I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in **unica soluzione entro il 16.9.2022**.

#### CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE ATTIVITÀ DI COMMERCIO AL DETTAGLIO

Il DL n. 4/2022, c.d. “Decreto Sostegni-ter”, ha introdotto nuove misure di sostegno a favore degli operatori economici prevedendo, tra l'altro, all'art. 2 lo stanziamento del “Fondo per il rilancio delle attività economiche” finalizzato al riconoscimento di un contributo a fondo perduto alle imprese esercenti specifiche attività di commercio al dettaglio che presentano una riduzione del fatturato 2021 rispetto a quello 2019.

##### **Soggetti beneficiari**

**Il contributo spetta ai soggetti esercenti, in via prevalente, le seguenti attività di commercio al dettaglio.**

Codice ATECO	Attività economica
<b>47.19.10</b>	Grandi magazzini
<b>47.19.20</b>	Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
<b>47.19.90</b>	Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari
<b>47.30.00</b>	Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione
<b>47.43.00</b>	Commercio al dettaglio di apparecchi audio e video in esercizi specializzati
<b>47.51.10</b>	Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa
<b>47.51.20</b>	Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria
<b>47.52.10</b>	Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
<b>47.52.20</b>	Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari

<b>47.52.30</b>	Commercio al dettaglio di materiali da costruzione, ceramiche e piastrelle
<b>47.52.40</b>	Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; macchine e attrezzature per il giardinaggio
<b>47.53.11</b>	Commercio al dettaglio di tende e tendine
<b>47.53.12</b>	Commercio al dettaglio di tappeti
<b>47.53.20</b>	Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum)
<b>47.54.00</b>	Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati
<b>47.59.10</b>	Commercio al dettaglio di mobili per la casa
<b>47.59.20</b>	Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame
<b>47.59.30</b>	Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
<b>47.59.40</b>	Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico
<b>47.59.50</b>	Commercio al dettaglio di sistemi di sicurezza
<b>47.59.60</b>	Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti
<b>47.59.91</b>	Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico
<b>47.59.99</b>	Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico n.c.a.
<b>47.61.00</b>	Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati
<b>47.62.10</b>	Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
<b>47.62.20</b>	Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio
<b>47.63.00</b>	Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati
<b>47.64.10</b>	Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero
<b>47.64.20</b>	Commercio al dettaglio di natanti e accessori
<b>47.65.00</b>	Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli (inclusi quelli elettronici)
<b>47.71.10</b>	Commercio al dettaglio di confezioni per adulti
<b>47.71.20</b>	Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati
<b>47.71.30</b>	Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie
<b>47.71.40</b>	Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle
<b>47.71.50</b>	Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte
<b>47.72.10</b>	Commercio al dettaglio di calzature e accessori
<b>47.72.20</b>	Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio
<b>47.75.10</b>	Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
<b>47.75.20</b>	Erboristerie
<b>47.76.10</b>	Commercio al dettaglio di fiori e piante
<b>47.76.20</b>	Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
<b>47.77.00</b>	Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria
<b>47.78.10</b>	Commercio al dettaglio di mobili per ufficio
<b>47.78.20</b>	Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
<b>47.78.31</b>	Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte)
<b>47.78.32</b>	Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato
<b>47.78.33</b>	Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi
<b>47.78.34</b>	Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori
<b>47.78.35</b>	Commercio al dettaglio di bomboniere
<b>47.78.36</b>	Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria)
<b>47.78.37</b>	Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti
<b>47.78.40</b>	Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
<b>47.78.50</b>	Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari
<b>47.78.60</b>	Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
<b>47.78.91</b>	Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo
<b>47.78.92</b>	Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l'imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone)
<b>47.78.93</b>	Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali

47.78.94	Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop)
47.78.99	Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari n.c.a.
47.79.10	Commercio al dettaglio di libri di seconda mano
47.79.20	Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato
47.79.30	Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati
47.79.40	Case d'asta al dettaglio (escluse aste via Internet)
47.82.01	Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento
47.82.02	Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie
47.89.01	Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti attrezzature per il giardinaggio
47.89.02	Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura
47.89.03	Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso
47.89.04	Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria
47.89.05	Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico
47.89.09	Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti n.c.a.
47.99.10	Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta)
47.99.20	Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

### Condizioni richieste

Al fine di usufruire del contributo in esame è richiesta la sussistenza delle seguenti 2 condizioni:

- ricavi **2019 non superiori a €2 milioni**;
- **riduzione del fatturato 2021 non inferiore al 30% del fatturato 2019.**

Fatturato 2019	Fatturato 2021	Riduzione fatturato	30% fatturato 2019	Spettanza contributo
€ 100.000	€ 70.000	€ 30.000	€ 30.000	SI
€ 100.000	€ 60.000	€ 40.000	€ 30.000	SI
€ 100.000	€ 75.000	€ 25.000	€ 30.000	NO



Per individuare la riduzione del fatturato **rilevano i ricavi** relativi al 2021 e 2019.

### Ammontare del contributo

Il contributo è determinato applicando la specifica percentuale (desumibile dalla seguente tabella) alla differenza tra l'ammontare medio mensile dei ricavi 2021 e l'ammontare medio mensile dei ricavi 2019.

Ricavi 2019	Percentuale applicabile
non superiori a € 400.000	60%
superiori a € 400.000 e fino a € 1.000.000	50%
superiori a € 1.000.000 e fino a € 2.000.000	40%

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione della domanda di accesso al contributo le risorse finanziarie stanziare sono **ripartite tra le imprese aventi diritto** all'agevolazione, riconoscendo a ciascuna un importo determinato con la predetta modalità.

Va peraltro evidenziato che:

- l'importo potenzialmente spettante va eventualmente **ridotto al fine di garantire il rispetto delle disposizioni in materia di aiuti di Stato.**

I contributi sono concessi ai sensi e nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Sezione 3.1 della comunicazione della Commissione UE 2020/C 91 I/01, ovvero, successivamente al periodo di vigenza dello stesso, del Regolamento UE n. 1407/2013 (aiuti "de minimis").

In caso di applicazione del predetto Quadro temporaneo, **la concessione degli aiuti è subordinata all'autorizzazione della Commissione UE;**

- **qualora le risorse stanziare (€200 milioni) risultino insufficienti** a soddisfare tutte le richieste ammissibili, il contributo sarà **proporzionalmente ridotto** tra i soggetti interessati.

### **Modalità di riconoscimento del contributo**

Il contributo a fondo perduto in esame è **riconosciuto previa presentazione al MISE**, in via telematica, **di un'apposita domanda** attestante la sussistenza dei requisiti, comprovati tramite dichiarazioni sostitutive ex DPR n. 445/2000.

È demandata allo stesso MISE l'individuazione delle modalità e dei termini di presentazione della domanda e del contenuto delle predette dichiarazioni sostitutive.

Va evidenziato che ai fini dell'erogazione del contributo in esame **non sono applicabili:**

- l'art. 48-bis, DPR n. 602/73 in base al quale quali le Pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di pagare, a qualunque titolo, somme di importo superiore a € 5.000 devono verificare, anche con modalità telematiche, se il soggetto beneficiario risulta **inadempiente al versamento** di una o più **cartelle di pagamento** per un importo **complessivamente pari almeno a €5.000;**
- le **verifiche sulla regolarità contributiva** del soggetto beneficiario.

## **ULTERIORI MISURE DI SOSTEGNO ATTIVITÀ COLPITE DALL'EMERGENZA COVID-19**

### **Parchi tematici, acquari, parchi geologi e giardini zoologici**

Il fondo di cui all'art. 26, DL n. 41/2021, c.d. "Decreto Sostegni", da ripartire tra le Regioni / Province autonome di Trento e Bolzano, destinato al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza COVID-19 è incrementato per il 2022 di € 20 milioni per **interventi a favore di parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici.**

### **Attività di ristorazione / gestione piscine**

Con l'aggiunta del comma 2-bis all'art. 1-ter, DL n. 73/2021 è previsto per il 2022 lo stanziamento di € 40 milioni per **"interventi"** a favore delle imprese esercenti, in via prevalente, le seguenti attività.

<b>96.09.05</b>	Organizzazione di feste e cerimonie
<b>56.10.11</b>	Ristorazione con somministrazione
<b>56.10.12</b>	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
<b>56.10.20</b>	Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
<b>56.10.30</b>	Gelaterie e pasticcerie
<b>56.10.41</b>	Gelaterie e pasticcerie ambulanti
<b>56.10.42</b>	Ristorazione ambulante
<b>56.10.50</b>	Ristorazione su treni e navi
<b>56.21.00</b>	Catering per eventi, banqueting
<b>56.30.00</b>	Bar e altri esercizi simili senza cucina
<b>93.11.20</b>	Gestione di piscine

Per usufruire dell'agevolazione il soggetto interessato deve aver subito **nel 2021 una riduzione dei ricavi non inferiore al 40% rispetto ai ricavi 2019.**



Per le **imprese costituite nel corso del 2020**, ai fini della verifica della riduzione va fatto riferimento all'**ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi** dei mesi del 2020 successivi a quello di apertura della partita IVA rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi 2021.

### **Credito d'imposta rimanenze settore tessile**

Il credito d'imposta di cui all'art. 48-bis, DL n. 34/2020, c.d. "bonus tessile e moda", riconosciuto al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza COVID-19 sulle rimanenze finali di magazzino nei settori contraddistinti da

stagionalità e obsolescenza dei prodotti a favore dei soggetti esercenti attività manifatturiera nei settori tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria, è **esteso per il 2021**, anche **alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio** nei predetti settori, come di seguito individuate.

<b>47.51.10</b>	Commercio al dettaglio di tessuti per abbigliamento, arredamento e biancheria per la casa
<b>47.51.20</b>	Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria
<b>47.71.10</b>	Commercio al dettaglio di confezioni per adulti
<b>47.71.20</b>	Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati
<b>47.71.30</b>	Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie
<b>47.71.40</b>	Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle
<b>47.71.50</b>	Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte
<b>47.72.10</b>	Commercio al dettaglio di calzature e accessori
<b>47.72.20</b>	Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio

### BONUS CANONI DI LOCAZIONE IMPRESE TURISTICHE

Per le **imprese del settore turistico** è previsto il riconoscimento del “bonus canoni locazione” di cui all’art. 28, DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio” con riferimento ai canoni versati relativamente ai mesi di **gennaio, febbraio e marzo 2022**.

Il bonus spetta in presenza di una **riduzione del fatturato / corrispettivi nel mese di riferimento del 2022 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019**.



La predetta novità è **subordinata all’autorizzazione UE**.

La disposizione in esame è applicabile nel rispetto dei limiti / condizioni previste dalla Comunicazione 19.3.2020, C(2020) 1863 final della Commissione UE, c.d. “Temporary Framework”. A tal fine i soggetti interessati sono tenuti a presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni / limiti previsti dalla Sezione 3.1 “*Aiuti di importo limitato*” e 3.12 “*Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti*”, con le modalità / termini di presentazione individuati dall’Agenzia delle Entrate.

### ESTENSIONE UTILIZZO BONUS TERME

È previsto che, “*in considerazione della permanente situazione di emergenza epidemiologica*”, i buoni per l’**acquisto di servizi termali**, c.d. “bonus terme”, introdotti dall’art. 29-bis, DL n. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto” non fruiti all’8.1.2022 sono **utilizzabili entro il 31.3.2022**.

### BONUS SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE

È riconosciuto anche per gli **investimenti pubblicitari effettuati nel periodo 1.1 - 31.3.2022** il credito d’imposta introdotto dall’art. 81, DL n. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto” a favore delle imprese / lavoratori autonomi / enti non commerciali che effettuano **investimenti in campagne pubblicitarie**, incluse sponsorizzazioni, **nei confronti di:**

- leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche;
- società sportive professionistiche;
- società / associazioni sportive dilettantistiche iscritte al CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e paralimpici che svolgono attività sportiva giovanile (l’effettuazione di tale attività deve essere certificata dalla società / associazione sportiva).



Il beneficio, pari al 50% degli investimenti effettuati, è **escluso** per gli **investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni**, nei confronti dei **soggetti in regime forfetario** ex Legge n. 398/91.

L’investimento in campagne pubblicitarie:

- deve essere di **importo complessivo non inferiore a €10.000** e rivolto ai predetti soggetti con ricavi 2019 (prodotti in Italia) almeno pari a €150.000 e fino ad un massimo di €15 milioni;
- è riconosciuto:
  - a condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario / postale o altri sistemi di pagamento tracciati ex art. 23, D.Lgs. n. 241/97;
  - nel limite massimo complessivo di spesa pari a €20 milioni.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24, previa presentazione di un'apposita domanda al Dipartimento dello Sport.

### AGEVOLAZIONI SETTORE SPORTIVO

#### **Contributo spese sanificazione**

È incrementata di €20 milioni per il 2022 la dotazione del fondo di cui all'art. 10, comma 3, DL n. 73/2021, c.d. "Decreto Sostegni-bis" per il riconoscimento del **contributo a fondo perduto** a ristoro delle **spese sanitarie di sanificazione e prevenzione e per l'effettuazione di test di diagnosi COVID-19** sostenute da:

- società sportive professionistiche;
- società / associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel relativo Registro nazionale.

Il contributo è ora riconosciuto anche a ristoro di **ogni altra spesa sostenuta in applicazione dei protocolli sanitari** emanati dagli Organismi sportivi e validati dalle competenti Autorità governative per il periodo dello stato di emergenza.



Il beneficio **non spetta** alle società sportive professionistiche con un valore della produzione IRAP 2020 **superiore a €100 milioni**.

#### **Contributo gestione impianti sportivi**

Le risorse del "*Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano*" di cui all'art. 1, comma 369, Legge n. 205/2017 (Finanziaria 2018):

- sono incrementate di €20 milioni per il 2022;
- possono essere destinate parzialmente all'erogazione di **contributi a fondo perduto** a favore di associazioni / società sportive dilettantistiche maggiormente colpite dalle restrizioni a causa dell'emergenza COVID-19, con particolare riguardo alle **associazioni / società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi**.

Una quota delle risorse (fino al 30% dell'ammontare complessivo) è destinata alle associazioni / società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti per l'attività natatoria.

A tal fine i soggetti interessati devono **presentare una specifica domanda** secondo le modalità e i termini individuati in un prossimo Decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport.

### CREDITO D'IMPOSTA INVESTIMENTI IN BENI "INDUSTRIA 4.0"

Relativamente agli investimenti in beni strumentali nuovi "Industria 4.0" di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017, è stabilito che per la quota superiore a €10 milioni degli **investimenti inclusi nel PNRR**, diretti alla realizzazione di **obiettivi di transizione ecologica** individuati dal MISE con uno specifico Decreto, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del **5% del costo fino al limite massimo** di costi complessivamente ammissibili **pari a €50 milioni**.

### CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE "ENERGIVORE"

È riconosciuto un **contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta**, a favore delle **imprese a forte consumo di energia elettrica** di cui al Decreto MISE 21.12.2017 i cui **costi per kWh della componente elettrica**, calcolati sulla base della media dell'ultimo trimestre 2021, al netto di imposte e sussidi, hanno subito un **incremento del costo per kWh superiore al 30%** rispetto allo stesso periodo 2019, valutato anche tenendo conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa. Il beneficio spetta, in particolare, alle imprese che:

- operano nei settori degli Allegati 3 (tessile, carta, vetro, ceramica, siderurgia, componenti elettronici, ecc.) e 5 (agro-alimentare, abbigliamento, farmaceutico, ecc.) alla Linee guida CE;

- non rientrano fra quelle di cui al punto precedente, ma sono ricomprese negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia redatti, per il 2013 / 2014, dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).

Il credito d'imposta:

- **è pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica** acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022;
- **è utilizzabile esclusivamente in compensazione** nel mod. F24;
- **non è soggetto ai limiti di:**
  - € 2.000.000 annui per l'utilizzo in compensazione dei crediti;
  - € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI;
- **non è tassato** ai fini IRPEF / IRES / IRAP e **non rileva** ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi ex art. 61, TUIR / della determinazione della quota delle "altre spese" deducibile ex art. 109, TUIR;
- **è cumulabile con altre agevolazioni** aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito / base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo.

### AIUTI DI STATO CONCESSI DA REGIONI / PROVINCE AUTONOME

A seguito della proroga al 30.6.2022 del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato ad opera della Comunicazione 18.11.2021, C(2021) 8442 della Commissione UE e dell'incremento dei massimali di aiuto concedibili, sono stati aggiornati i massimali degli aiuti concessi da Regioni, Province autonome, altri Enti territoriali e CCIAA sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali o altre misure quali garanzie e prestiti.

In particolare con la modifica dell'art. 54, DL n. 34/2020:

- è incrementato a € 2,3 milioni (in precedenza 1,8 milioni) il limite massimo dell'aiuto concedibile ad ogni impresa adottato ai sensi della Sezione 3.1 "Aiuti di importo limitato";
- è incrementato a € 345.000 (in precedenza € 270.000) il limite massimo degli aiuti concessi per ciascuna impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
- è incrementato a € 290.000 (in precedenza € 225.000) il limite massimo degli aiuti concessi per ciascuna impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.

Infine con la modifica dell'art. 60-bis, DL n. 34/2020 è incrementato a € 12 milioni (in precedenza € 10 milioni) il limite massimo dell'aiuto concedibile ad ogni impresa adottato ai sensi della Sezione 3.12 "Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti".

### CESSIONE DEI CREDITI DA BONUS EDILIZI / AGEVOLAZIONI COVID-19

Con l'art. 28, DL n. 4/2022, c.d. "Decreto Sostegni-ter", il Legislatore è nuovamente intervenuto sugli artt. 121 e 122, DL n. 34/2020 al fine di **limitare le cessioni successive alla prima dei crediti derivanti dall'esercizio dell'opzione:**

- **per lo sconto in fattura / cessione del credito** corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi edilizi / di riqualificazione energetica di cui al comma 2 del citato art. 121 (sia con detrazione "ordinaria" che con detrazione del 110%);
- **per la cessione, anche parziale, del credito d'imposta** derivante dalle seguenti agevolazioni:
  - "bonus negozi e botteghe" di cui all'art. 65, DL n. 18/2020, c.d. "Decreto Cura Italia";
  - "bonus canoni di locazione" immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'art. 28, DL n. 34/2020;
  - "bonus adeguamento ambienti di lavoro" di cui all'art. 120, DL n. 34/2020;
  - "bonus sanificazione e acquisto dispositivi di protezione" di cui all'art. 125, DL n. 34/2020.

### Cessione crediti da detrazioni per interventi edilizi / energetici

Nell'ambito della Finanziaria 2022, con riferimento alle detrazioni spettanti per gli interventi edilizi / di riqualificazione energetica, il Legislatore ha sostanzialmente **confermato**, rispetto a quanto previsto nel 2021, **la possibilità di optare per lo sconto in fattura / cessione del credito in**



luogo dell'utilizzo diretto in dichiarazione dei redditi della detrazione spettante prevista dall'art. 121, DL n. 34/2020, per gli **interventi di cui al comma 2** del citato art. 121, nel quale sono stati **aggiunti gli interventi di realizzazione di autorimesse / posti auto pertinenziali** di cui all'art. 16-bis, TUIR e gli **interventi di superamento delle barriere architettoniche** per i quali è prevista la nuova detrazione del 75%.

In particolare l'opzione risulta possibile per le spese sostenute:

- **fino al 2024**, per gli **interventi con detrazione "ordinaria"** di cui al citato comma 2, così come risultante dopo le implementazioni sopra citate;
- **fino al 2025**, per gli **interventi con detrazione del 110%** di cui all'art. 119, DL n. 34/2020.

La stessa Finanziaria 2022 ha inoltre introdotto il nuovo comma 1-bis al citato art. 121 nel quale sono state trasfuse le disposizioni originariamente previste dal DL n. 157/2021, c.d. "Decreto Controlli antifrodi", in base alle quali, **in caso di opzione per lo sconto in fattura / cessione del credito per gli interventi elencati nel predetto comma 2** (sia con detrazione "ordinaria" che con detrazione del 110%) sono richiesti:

- **il visto di conformità** dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione, rilasciato da un soggetto abilitato di cui all'art. 3, comma 3, lett. a) e b), DPR n. 322/98 (dottore commercialista / consulente del lavoro / ecc.) ovvero dal Responsabile dell'Assistenza Fiscale di un CAF di cui all'art. 32, D.Lgs. n. 241/97;
- **l'attestazione della congruità delle spese** sostenute secondo i prezziari previsti dal comma 13-bis dell'art. 119 sopra commentato.

Tali ulteriori adempimenti **non** sono richiesti:

- per le opere classificate **"di edilizia libera"**;
- per gli interventi di **importo complessivo non superiore a €10.000**;

eseguiti su singole unità immobiliari o su parti comuni dell'edificio, **fatta eccezione per gli interventi rientranti nel c.d. "bonus facciate"** di cui all'art. 1, comma 219, Legge n. 160/2019, per i quali, pertanto, il visto di conformità e l'attestazione della congruità delle spese sono richiesti a prescindere dall'importo e dal tipo di intervento eseguito.

È inoltre confermata l'introduzione del nuovo art. 122-bis al DL n. 34/2020 che prevede il **rafforzamento delle misure di controllo, anche preventivo, da parte dell'Agenzia delle Entrate**.

### ***Nuove limitazioni alle cessioni dei crediti successive alla prima***

Come sopra accennato, con l'art. 28, DL n. 4/2022, c.d. "Decreto Sostegni-ter", è stato modificato il citato art. 121, DL n. 34/2020, **limitando la cessione del credito derivante dall'esercizio delle opzioni in esame**.

In base alle nuove disposizioni, nel caso in cui il soggetto al quale spetta la detrazione per gli interventi eseguiti sceglie di optare per:

- lo **"sconto in fattura"**, il **fornitore** al quale è riconosciuto il credito, **può utilizzare direttamente in compensazione** nel mod. F24 tale credito **ovvero procedere con la cessione** dello stesso. Se il fornitore (che ha riconosciuto lo sconto in fattura) non utilizza il credito maturato ma lo cede, il **cessionario del credito** può soltanto utilizzare il credito ricevuto in compensazione mediante il mod. F24, **senza possibilità di cederlo a sua volta**;
- la **"cessione del credito"**, il **cessionario** può soltanto utilizzare il credito in compensazione mediante il mod. F24 e **non può procedere con la cessione del credito ricevuto**.

### ***Cessione crediti "agevolazioni COVID-19"***

Con riferimento ai crediti riconosciuti a seguito dell'emergenza COVID-19 sopra elencati, ed in particolare al **credito derivante dal c.d. "bonus canoni di locazione"**, l'art. 28 del "Decreto Sostegni-ter" in esame integra il citato art. 122 specificando che la **cessione "ad altri soggetti, ivi inclusi il locatore o il concedente ... gli istituti di credito e altri intermediari finanziari" è ammessa "senza facoltà di successiva cessione"**.

Anche con riferimento a tali crediti, pertanto, **il cessionario del credito ceduto** può soltanto utilizzare lo stesso in compensazione nel mod. F24 e **non può procedere alla cessione del credito ricevuto**.

### ***Decorrenza delle nuove limitazioni***

Il comma 2 dell'art. 28 in esame prevede una **disciplina di natura transitoria** individuando come discrimine la data del **7.2.2022** ed in particolare i crediti che sono stati oggetto di opzione prima o dopo tale data. Più precisamente è disposto che i crediti che **sono stati oggetto di una delle opzioni in esame** (sia dell'art. 121 che dell'art. 122, DL n. 34/2020) **prima del 7.2.2022 (ossia fino al 6.2.2022), possono essere oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti**, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

L'utilizzo dell'espressione *"crediti ... precedentemente oggetto di una delle opzioni"* pone la questione in merito all'elemento da prendere come riferimento per considerare il credito già oggetto di opzione.

Fermo restando che sul punto è auspicabile un tempestivo intervento dell'Agenzia delle Entrate, in base ai chiarimenti forniti in passato (riguardanti l'introduzione dei nuovi adempimenti richiesti per l'esercizio delle opzioni in esame), si ritiene che si potrebbe fare riferimento alla Comunicazione dell'opzione inviata all'Agenzia delle Entrate. Così, ad esempio, a fronte di un medesimo intervento / spesa sostenuta, se il contribuente sceglie di non utilizzare direttamente nella propria dichiarazione dei redditi la detrazione spettante e:

- opta per lo "sconto in fattura" con **comunicazione della stessa all'Agenzia delle Entrate fino al 6.2.2022**, il fornitore che ha riconosciuto lo "sconto", dopo aver accettato il relativo credito potrà:
  - utilizzarlo in compensazione mediante il mod. F24;
  - cederlo ad un altro soggetto, compreso un intermediario finanziario, che a sua volta potrà utilizzarlo in compensazione o **procedere a sua volta alla relativa cessione**. In caso di cessione il "secondo" cessionario potrà soltanto utilizzarlo in compensazione nel mod. F24 in quanto tale credito non è ulteriormente cedibile;
- opta per lo "sconto in fattura" con **comunicazione della stessa all'Agenzia delle Entrate dal 7.2.2022**, il fornitore che ha riconosciuto lo "sconto" dopo aver accettato il relativo credito potrà:
  - utilizzarlo in compensazione mediante il mod. F24;
  - cederlo ad un altro soggetto, compreso un intermediario finanziario, che potrà **soltanto utilizzarlo in compensazione** nel mod. F24 in quanto tale credito non è ulteriormente cedibile;
- opta per la "cessione del credito" con **comunicazione della stessa all'Agenzia delle Entrate fino al 6.2.2022**, il cessionario del credito, dopo averlo accettato, potrà:
  - utilizzarlo in compensazione mediante il mod. F24;
  - **cederlo ad un altro soggetto**, compreso un intermediario finanziario. Il "secondo" cessionario potrà solo utilizzarlo in compensazione nel mod. F24 in quanto tale credito non è ulteriormente cedibile;
  - **opta per la "cessione del credito" con comunicazione della stessa all'Agenzia delle Entrate dal 7.2.2022**, il cessionario del credito, dopo averlo accettato, potrà **soltanto utilizzarlo in compensazione** nel mod. F24 in quanto tale credito non è ulteriormente cedibile.

Va inoltre evidenziato che tra *"i crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni"* di cui ai citati artt. 121 e 122 possono rientrare anche i crediti che a tale data risultano in capo ad un determinato soggetto come risultato di precedenti plurime cessioni.

Con riferimento a tali crediti è necessario comprendere come debba essere applicata la nuova disciplina. Un'interpretazione letterale della disposizione porterebbe a ritenere che anche tali crediti possano essere oggetto di un'ulteriore cessione, dopo la quale il credito non è più cedibile. Anche su tale aspetto è auspicabile un chiarimento da parte dell'Agenzia delle Entrate.



A decorrere **dal 7.2.2022 sono nulli** i contratti di cessione di crediti conclusi in violazione delle nuove disposizioni / limitazioni sopra illustrate.

A tal fine è verosimile che l'Agenzia provvederà ad aggiornare la piattaforma utilizzabile per le cessioni in esame per adeguarla alle nuove limitazioni.

## SCADENZARIO

### Mese di Febbraio

#### Martedì 8 febbraio

<b>IRPEF INVIO SPESE SANITARIE MOD. 730/2022 PRECOMPILATO</b>	<p>Invio telematico, tramite il Sistema Tessera Sanitaria (STS), dei dati delle spese sanitarie sostenute nel secondo semestre 2021, ai fini della predisposizione del mod. 730 / REDDITI 2022 PF precompilato, da parte dei seguenti soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• medici e odontoiatri / farmacie e parafarmacie;</li> <li>• ASL, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, policlinici universitari, presidi di specialistica ambulatoriale;</li> <li>• strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, altri presidi e strutture autorizzate all'erogazione di servizi sanitari;</li> <li>• psicologi / infermieri e ostetriche / tecnici sanitari radiologia medica / ottici / biologi / soggetti iscritti agli Albi delle professioni sanitarie.</li> </ul> <p>Entro tale termine i soggetti iscritti agli elenchi speciali di cui al DM 13.3.2018, tra i quali dietisti, igienisti dentali, fisioterapisti, logopedisti, podologi, ortottisti e assistenti di oftalmologia sono tenuti all'invio dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute dall'1.1.2021.</p>
---	--

#### Giovedì 10 febbraio

<b>BONUS PUBBLICITÀ 2021</b>	<p>Invio telematico all'Agenzia delle Entrate della "Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati", riferita agli investimenti pubblicitari effettuati nel 2021.</p>
------------------------------	---

#### Mercoledì 16 febbraio

<b>IVA LIQUIDAZIONE MENSILE E TRIMESTRALE "SPECIALE"</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Liquidazione IVA riferita a gennaio e versamento dell'imposta dovuta;</li> <li>• liquidazione IVA riferita al quarto trimestre 2021 da parte dei contribuenti "speciali" e versamento dell'imposta dovuta, considerando l'eventuale acconto già versato / dovuto.</li> </ul>
<b>IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI</b>	<p>Versamento delle ritenute operate a gennaio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).</p>
<b>IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO</b>	<p>Versamento delle ritenute operate a gennaio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).</p>

<b>IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE</b>	Versamento delle ritenute operate a gennaio relative a: <ul style="list-style-type: none"> <li>rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1040);</li> <li>utilizzazione di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040);</li> <li>contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.</li> </ul>
<b>RITENUTE ALLA FONTE CONDOMINI</b>	Versamento delle ritenute (4%) operate a gennaio da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto / d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).
<b>RITENUTE ALLA FONTE LOCAZIONI BREVI</b>	Versamento delle ritenute (21%) operate a gennaio da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che sono intervenuti nell'incasso / pagamento dei canoni / corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (codice tributo 1919).
<b>TFR SALDO IMPOSTA SOSTITUTIVA</b>	Versamento del saldo dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR 2021 (codice tributo 1713), scomputando quanto già versato a titolo di acconto a dicembre 2020.
<b>INPS CONTRIBUTI IVS</b>	Versamento della quarta rata fissa 2021 dei contributi previdenziali sul reddito minimale da parte dei soggetti iscritti alla gestione INPS commercianti – artigiani.
<b>INPS DIPENDENTI</b>	Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di gennaio.
<b>INPS GESTIONE SEPARATA</b>	Versamento del contributo del 24% - 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a gennaio a incaricati alla vendita a domicilio e a lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a €5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a gennaio agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% - 33,72% (non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza). Il contributo è pari al 34,23% per i soggetti non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA (ad esempio, collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali).

**Lunedì 21 febbraio**

<b>ENASARCO VERSAMENTO CONTRIBUTI</b>	Versamento da parte della casa mandante dei contributi relativi al quarto trimestre 2021.
---	---

**Venerdì 25 febbraio**

<b>IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI</b>	Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a gennaio (soggetti mensili), tenendo presenti le novità in vigore dall'1.1.2022, introdotte dall'Agenzia delle Dogane con la Determinazione 23.12.2021.
--	---

**Lunedì 28 febbraio**

<b>IVA STAMPATI FISCALI</b>	Invio telematico dei dati relativi alle forniture di documenti fiscali effettuate nel 2021 (ad esempio, formulari rifiuti) da parte di tipografie e soggetti autorizzati alla rivendita.
<b>IVA COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI</b>	Invio telematico dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative: <ul style="list-style-type: none"> <li>ai mesi di ottobre / novembre / dicembre 2021 (soggetti mensili);</li> </ul>

<b>PERIODICHE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>al quarto trimestre 2021 (soggetti trimestrali).</li> </ul> <p>La comunicazione va effettuata utilizzando il modello approvato dall'Agenzia delle Entrate.</p>
<b>IVA MOD. IVA 2022 COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE</b>	<p>Invio telematico del mod. IVA 2022 comprensivo dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (quadro VP) relative:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ai mesi di ottobre / novembre / dicembre 2021 (soggetti mensili);</li> <li>al quarto trimestre 2021 (soggetti trimestrali).</li> </ul>
<b>IMPOSTA DI BOLLO TRIMESTRALE FATTURE ELETTRONICHE</b>	<p>Versamento dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse senza IVA (ad esempio, esenti / fuori campo IVA) di importo superiore a € 77,47 nel quarto trimestre 2021.</p>
<b>CORRISPETTIVI DISTRIBUTORI CARBURANTE</b>	<p>Invio telematico all'Agenzia delle Dogane dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori del mese di gennaio, da parte dei gestori di impianti di distribuzione stradale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ad elevata automazione in cui il rifornimento avviene unicamente in modalità self service prepagato, non documentati da fattura elettronica;</li> <li>diversi da quelli ad elevata automazione.</li> </ul>
<b>INPS DIPENDENTI</b>	<p>Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di gennaio.</p> <p>L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015.</p>
<b>INPS REGIME AGEVOLATO CONTRIBUTIVO</b>	<p>Invio telematico all'INPS, da parte dei contribuenti forfetari esercenti attività d'impresa, della comunicazione di voler usufruire del regime agevolato contributivo (base imponibile = reddito forfetario e riduzione contributiva del 35%).</p> <p>Entro tale data può essere comunicata la revoca del regime agevolato con effetto dall'1.1.2022.</p>
<b>IRPEF INVIO SPESE SANITARIE MOD. 730/2023 PRECOMPILATO</b>	<p>Invio telematico, tramite il Sistema Tessera Sanitaria (STS), dei dati delle spese sanitarie sostenute a gennaio, ai fini della predisposizione del mod. 730 / REDDITI 2023 PF precompilato, da parte dei seguenti soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>medici e odontoiatri / farmacie e parafarmacie;</li> <li>ASL, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, policlinici universitari, presidi di specialistica ambulatoriale;</li> <li>strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, altri presidi e strutture autorizzate all'erogazione di servizi sanitari;</li> <li>psicologi / infermieri e ostetriche / tecnici sanitari radiologia medica /ottici / biologi / soggetti iscritti agli Albi delle professioni sanitarie;</li> <li>iscritti agli elenchi speciali di cui al DM 13.3.2018, tra i quali dietisti, igienisti dentali, fisioterapisti, logopedisti, podologi, ortottisti e assistenti di oftalmologia.</li> </ul>
<b>STAMPA REGISTRI CONTABILI</b>	<p>Stampa dei libri contabili (registri IVA, libro giornale, incassi e pagamenti, ecc.) relativi al 2020 da parte di imprese / lavoratori autonomi.</p>
<b>CONSERVAZIONE DIGITALE REGISTRI CONTABILI</b>	<p>Termine entro il quale effettuare, in alternativa alla stampa, la conservazione digitale dei libri contabili relativi al 2020 ai sensi del DM 17.6.2014.</p>
<b>CONSERVAZIONE DIGITALE FATTURE ELETTRONICHE</b>	<p>Termine entro il quale effettuare la conservazione digitale delle fatture elettroniche relative al 2020 ai sensi del DM 17.6.2014.</p>
<b>CONSERVAZIONE DIGITALE DICHIARAZIONI FISCALI</b>	<p>Termine entro il quale effettuare la conservazione digitale delle dichiarazioni fiscali relative al 2020 ai sensi del DM 17.6.2014.</p>
<b>IVA DICHIARAZIONE MENSILE E LIQUIDAZIONE IOSS</b>	<p>Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di gennaio relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da parte dei soggetti iscritti al (nuovo) Sportello unico per le importazioni (IOSS).</p>